

PARTE UFFICIALE

Il numero 3036 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

Luogotenente Generale di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Veduta la legge del 28 giugno 1866, n° 2987, colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico;

Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro Delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, ed i conservatorii e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico. Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatori e ritiri anzidetti sono soppressi.

Art. 2. I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

Art. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge, appartengono a case religiose esistenti nel Regno, è concesso un annuo assegnamento :

1° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini possidenti, di
lire 600, se nel giorno della pubblicazione della presente legge hanno 60 anni compiuti,
lire 480, se hanno da 40 a 60 anni,
lire 360, se hanno meno di 40 anni:

2° Pei laici e converse di ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su,
lire 240 da 40 ai 60 anni,
lire 200, se hanno meno di 40 anni:

3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di lire 250:

4° Pei laici e converse di ordini mendicanti, di lire 144 dall'età dei 60 anni in su, lire 96, se hanno meno di 60 anni.

Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'ordine.

Agli inservienti e alle inservienti addetti da un decennio ad un convento esistente nel Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864. un sussidio di lire 50.

Art. 4. I religiosi degli ordini che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione, avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo.

Quelli degli ordini mendicanti nelle stesse circostanze avranno diritto ad una pensione annua di lire 400.

Art. 5. Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religiosa avessero portato una dote al monastero, è concesso di scegliere tra l'assegno anzidetto ed una pensione vitalizia regolata sul capitale pagato in ragione della loro età a norma della tabella A, unita alla legge e vista d'ordine Nostro dal ministro guardasigilli predetto. Alle monache, che hanno fatto la loro regolare professione dopo il 18 gennaio 1864, sarà restituita la dote, quando sia stata incorporata nel patrimonio della casa.

Art. 6. Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo. Non di meno, quando siano ridotte al numero di sei potranno venire concentrate in altra casa. Potrà anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.

Art. 7. Le pensioni, di cui all'articolo 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866. Qualora la rendita del fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'art. 28, l'amministrazione del fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno d'anno in anno verificando.

Art. 8. Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravio sul bilancio dei comuni, delle provincie, dello Stato o del fondo per il culto, o i religiosi

ottengano un beneficio od un assegno per esercizio di culto, la pensione sarà diminuita, di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.

Art. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle leggi di soppressione emanate in alcune provincie del Regno: quelle non assegnate definitivamente saranno regolate dalle leggi anteriori. Tuttavia i membri di case religiose già sopprese, quando la loro pensione raggiunga il massimo stabilito da questa legge, non avranno diritto agli aumenti concessi dalle leggi anteriori, ogni qualvolta il caso che dà luogo all'aumento si verifichi sotto l'impero della legge presente.

Art. 10. Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti leggi di soppressione non potranno essere riscosse da coloro che dimorano fuori del territorio dello Stato senza l'assentimento del Governo. Le rate scadute durante la dimora all'estero si devolveranno al fondo per il culto.

Art. 11. Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni sopprese dalla presente legge e dalle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per spese d'amministrazione. I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta come sopra al pagamento della tassa di manomorta. Se vi siano beni, le cui rendite non siano state denunziate e siano sfuggite alla revisione degli agenti finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne sarà determinata la rendita con le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti non soppressi, e mediante stima quanto ai beni delle corporazioni soppresso. Gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti sulla rendita come sopra iscritta. Con legge speciale sarà provveduto al modo di alienazione dei beni trasferiti allo Stato per effetto della presente legge.

Art. 12. La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approvato per decreto Reale sopra proposta dei ministri di grazia, giustizia e dei culti, e delle finanze.

Art. 13. I superiori ed amministratori delle case religiose e delle corporazioni e congregazioni regolari e secolari e dei conservatori e ritiri e gli investiti ed amministratori degli altri enti morali dovranno denunziare al delegato alla presa di possesso, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, la esistenza dell'ente e dei membri che a questo appartengono al momento della soppressione, indicando la data della professione o dell'assunzione in servizio e l'età di ciascun membro, e dovranno notificare tutti i beni stabili e mobili e tutti i crediti e debiti ad esso spettanti. Dovranno altresì intervenire agli atti d'inventario e presentare tutti gli altri documenti, che saranno richiesti dagli agenti incaricati della esecuzione della presente legge. Il rifiuto, il ritardo all'osservanza di questi obblighi, l'alteramento e la falsità delle indicazioni

richieste, il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o documento spettante alle case religiose, congregazioni od agli enti morali suindicati, sarà punito con una multa da lire 100 a lire 1,000, a carico dei contravventori e dei complici, e colla perdita dell'assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della porzione di proprietà, che potesse spettare al contravventore medesimo, oltre alle altre pene stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 14. Indipendentemente dalle denunce indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati dell'esecuzione della legge potranno prendere possesso definitivo di tutti i beni spettanti agli enti morali contemplati nella medesima, e dove non si potesse avere l'intervento del rappresentante dell'ente morale, vi sarà sostituito l'intervento del pretore o di un suo delegato, e, in mancanza del medesimo, del sindaco o suo delegato.

Art. 15. Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come agenti di una pubblica amministrazione. L'attacco, la resistenza, gli oltraggi e le violenze usate contro di essi saranno puniti secondo i casi e nei termini delle leggi penali vigenti.

Art. 16. Sorgendo contestazioni sulla applicazione della legge o delle leggi a qualche corpo od ente morale o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al demanio fino a che non sia provveduto altrimenti, secondo i casi particolari, o dal Governo o dai tribunali competenti.

Art. 17. Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al demanio giusta l'articolo 11, se siano stati fatti in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un quarto a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti. Non potrà essere opposto il pagamento di fitti anticipati, salvo che sia stato fatto in conformità della consuetudine locale.

Art. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione al demanio e dalla conversione:

1° Gli edifici ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un - coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;

2° Gli episcopii, i fabbricati dei seminari e gli edifici inservienti ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifici inservienti ad abitazione delle religiose, finché duri l'uso temporaneo a queste concesso;

3° I fabbricati dei conventi soppressi, pei quali è provvisto cogli articoli 20 e 21;

4° I beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale o misto;

5° I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di ciascun membro delle corporazioni sopresse;

6° I libri, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue, arredi sacri che si troveranno negli edifici appartenenti alle corporazioni religiose sopresse, pei la cui destinazione si provvede coll'articolo 24;

7° Gli edifici colle loro adiacenze e coi mobili, dei quali è parola nell'articolo 33.

Nondimeno gli agenti della pubblica amministrazione prenderanno possesso, nel termine assegnato dall'articolo 4, anche degli edifici inservienti ad abitazione delle religiose e dei beni indicati ai numeri 3, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 19. Ai comuni, nei quali esistono le case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella parte dei beni mobili esistenti al tempo della consegna e tutta o parte della rendita pubblica iscritta a norma del precedente articolo 11 e corrispondente ai beni che, pei titoli legittimi, si trovino destinati alla cura degl'infermi o alla pubblica istruzione elementare o secondaria. Per ottenere siffatta devoluzione i comuni dovranno farne domanda entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge e conservare la destinazione dei beni, o sostituirvene altra equivalente con approvazione governativa, sotto pena di decadenza a favore del fondo del culto; assumendo inoltre gli obblighi inerenti ai beni stessi ed il pagamento al fondo per il culto delle pensioni dovute ai membri delle case o degli stabilimenti soppressi in proporzione dei beni che loro pervengano.

Art. 20. I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti leggi, quando siano sgombri dai religiosi, saranno concessi ai comuni ed alle provincie, purché ne sia fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di questa legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicizia, di ospedali, o di altre opere di beneficenza, e di pubblica utilità nel rapporto dei comuni e delle provincie. Per le case destinate all'abitazione delle religiose secondo il disposto dell'articolo 6, il termine per fare la domanda decorrerà dal giorno in cui le case saranno rimaste sgombre. Tale concessione non avrà luogo per quei fabbricati, che al giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero occupati dallo Stato per pubblico servizio, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati. Da questa concessione saranno sempre escluse quelle parti dei fabbricati che si trovano destinate ad uso produttivo di rendita. Potranno non di meno i comuni e le provincie ottenere la concessione delle parti suddette qualora assumano l'obbligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per 100.

Art. 21. Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle provincie ed ai comuni gli edifici monastici destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi anteriori di soppressione. Dal primo gennaio 1867 in poi non decorrerà ulteriore canone od affitto annuo che per dette concessioni si fosse stipulato, salvo gli altri obblighi assunti in occasione della concessione o inerenti agli edifici concessi.

Art. 22. La rendita iscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle corporazioni soppresse in forza di questa legge, che, dato il caso di soppressione, siano soggetti per espressa condizione a riversibilità in favore dei privati, o a devoluzione in favore dei comuni od altri enti morali che non siano ecclesiastici, sarà consegnata agli aventi diritto, ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dei pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano soggetti, e delle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni religiose. A misura che cesseranno le pensioni anzidette sarà gradatamente aumentata di una somma equivalente la prestazione della suindicata rendita netta. Saranno inoltre gli aventi diritto, a cui favore si effettua la devoluzione, tenuti al pagamento dei debiti quantitativi esistenti a carico dell'ente morale nella proporzione della rendita che loro

perviene, capitalizzata alla ragione del cento per cinque. In nessun caso potrà la reversibilità o devoluzione aver luogo pei beni, i quali sono devoluti ai comuni pel disposto dell'articolo 19.

Art. 23. I diritti di devoluzione o di reversibilità riservati da questa e dalle precedenti leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente legge dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 24 I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità che si troveranno negli edifici appartenenti alle case religiose e agli altri enti morali colpiti da questa o da precedenti leggi di soppressione, si devolveranno a pubbliche biblioteche od a musei nelle rispettive provincie, mediante decreto del ministro dei culti, previi gli accordi col ministro della pubblica istruzione. I quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto saranno conservati all'uso delle chiese ove si trovano.

Art. 25. : fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da questa legge, e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o speso di culto.

Art.26. Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia, da un direttore assistito da un Consiglio d'amministrazione, nominati tutti per decreto Reale. Una Commissione di vigilanza composta di tre senatori e di tre deputati, eletti ogni anno dalle rispettive Camere, e di tre membri nominati, sopra proposta del ministro dei culti, dal Re, che ne designerà pure il presidente, avrà l'alta ispezione delle operazioni concernenti il fondo per il culto e sulle medesime rassegnerà annualmente al Re una relazione, che verrà distribuita al Parlamento. A questa Commissione dovranno essere presentati il bilancio preventivo, i resoconti annuali dell'amministrazione del fondo pel culto, lo stato delle pensioni liquidate e di quelle esistenti o cessate nel corso dell'anno, e un notamento degli edifici e delle rendite pubbliche, che saranno passati ai comuni alle provincie od agli altri aventi diritto da questa legge.

Art. 27. L'amministrazione del fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi colla legge presente ed al riparto ed alla consegna della rendita e dei beni, alla conservazione e restituzione dei mobili ed immobili il cui usufrutto è concesso agli odierni investiti di enti morali soppressi.

Art. 28. Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili:

1° Gli oneri inerenti ai beni passati al demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'articolo 11, e quelli incumbenti alla Cassa ecclesiastica ;

2° Le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione;

3° Tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico;

4° Un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quindi non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto ;

5°. I pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati.

Art. 29. Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano stati contratti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in ciascun luogo e per ciascun corpo od ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano acquistato data certa prima del 18 gennaio 1864, a meno che non fosse provato che le somme mutuate vennero rivolte a vantaggio del patrimonio della corporazione soppressa. Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano verisimili e corrispondenti ai bisogni o all'annua rendita di ciascun corpo od ente morale, e risultino o dai registri del corpo od ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o somministratori. Questi ultimi debiti dovranno essere denunziati all'autorità delegata per la presa di possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, altrimenti rimarranno estinti.

Art. 30. Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi morali soppressi, il fondo per il culto, le provincie e i comuni non saranno tenuti ad un ammontare maggiore di quello risultante o dalla rendita netta accertata definitivamente nella presa di possesso, o dal capitale formato dal cento per cinque della rendita medesima.

Art. 31. Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto nelle proporzioni seguenti:

1° Benefizi parrocchiali, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2,000, in ragione del 5 per cento fino alle lire 5,000; in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 fino a lire 10,000, ed in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

2° Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento ; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore;

3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000; in ragione dei due terzi sopra la somma eccedente le lire 30,000; e del totale eccedente le lire 60,000 ;

4° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione indicata al no 1° di questo articolo. Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne ammetterà altra che quella della tassa di manomorta.

Art. 32. I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente legge potranno acquistare, secondo le norme della legge 5 giugno 1850, n° 1037, o per esazione di crediti nei casi di espropriazione forzata, e quelli che cessassero di essere destinati a taluno degli usi contemplati nell'articolo 28, saranno convertiti in rendita pubblica a norma dell'articolo 11.

Art. 33. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifici colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle **Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari.** La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto.

Art. 34. Le disposizioni della legge 10 agosto 1862, n° '743, continueranno ad essere eseguite nelle provincie siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse, ed in confronto del demanio.

Art. 35. A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle leggi precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. Ai comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni. Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell'articolo 7, saranno devolute allo Stato. Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle case religiose contemplato nell'articolo 33, i di cui edifici devono essere conservati a spese del fondo per il culto.

Art. 36. Rimangono estinti i crediti appartenenti alle corporazioni religiose soppresse, che vennero posti a carico dello Stato in disgravio dei comuni siciliani col decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860, richiamato col Reale decreto del 29 aprile 1863, n° 1223. Questi crediti non saranno computati in ogni caso di devoluzione o di riparto che sia stabilito in questa legge.

Art. 37. La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa legge. Gli impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli articoli 13, 14 e 15 della legge sulle disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n° 1500. L'anno di favore indicato nell'articolo 13 di detta legge decorrerà dalla pubblicazione della presente. Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffici, ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità d'impiegati e dello stipendio. Finché dura la loro applicazione a qualche ufficio percepiranno il loro stipendio attuale.

Art. 38. Sono mantenuti nelle antiche provincie la legge 29 maggio 1855, n° 878, nelle Marche il decreto 3 gennaio 1861, n° 705, nell'Umbria il decreto 11 dicembre 1860, n° 168, e nelle provincie napoletane il decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 7 luglio 1866.

EUGENIO DI SAVOJA.

BORGATTI. - SCIALOJA.

Tabella A. (Pensioni vitalizie, articolo 5)

Età fino a 30 anni	6	%
Da 30 a 35.....	6 ½	»
Da 35 a 40.....	7	»
Da 40 a 45.....	7 ½	»
Da 45 a 50.....	8 ½	»
Da 50 a 55.....	9 ½	»
Da 55 a 60.....	10 ½	»
Da 60 a 65.....	12 ½	»
Da 65 a 70.....	16	»
Da 70 a 75.....	22	»
Da 75 a 80.....	28	»

Visto d'ordine di S. A. R. - Il ministro: BORGATTI.